



Comune di Sondrio

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA RISCOSSIONE ED IL VERSAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(1) Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 2 aprile 2007.

(2) Sono inserite nel testo le modifiche approvate dal Commissario straordinario con la deliberazione n. 6 del 14 febbraio 2008, dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 6 del 29 gennaio 2010, n. 52 del 27 settembre 2012, n. 89 del 19 dicembre 2019, n. 45 del 24 luglio 2020 e n. 83 del 22 dicembre 2020.



ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle entrate tributarie comunali, e precisamente:

- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa rifiuti solidi urbani;
- Imposta sulla pubblicità;
- Diritti sulle pubbliche affissioni;
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P).

ART. 2

Misura degli interessi attivi e passivi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento del contribuente si applica l'interesse del 2,5 % annuo (1).
2. Lo stesso interesse si applica anche in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

(1) Con decorrenza 1 gennaio 2015, visto il decreto 12 dicembre 2013 del Ministero dell'Economia e Finanze, la misura annua degli interessi è stata ridotta (dal 4 % al 2,5 %) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 19 dicembre 2014 (fino al 31/12/2009 la misura era pari al 5 %; dal 01/01/2010 al 31/12/2014 la misura era pari al 4 % giusta deliberazione di Consiglio comunale 29 gennaio 2010, n. 6)

ART. 3

Importi minimi di versamento, rimborso e riscossione

1. Il tributo non è dovuto qualora l'importo da versare in autotassazione e nelle altre forme previste per le entrate tributarie comunali indicate nell'art. 1 non superi annualmente € 5,00.
2. Non si fa luogo al rimborso ove il tributo da rimborsare sia inferiore o uguale ad € 5,00 (1).
3. In considerazione dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del tributo dovuto nonché dei relativi oneri di riscossione, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai suddetti tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta (2).
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento (3).
5. In tema di Imu e Tasi, il contribuente che vanti un credito per maggiore versamento di un tributo tra Imu o Tasi rispetto al dovuto può richiedere di compensare l'eccedenza, totalmente o parzialmente, con quanto dovuto per l'altro tributo pagato in misura insufficiente rispetto al dovuto, soltanto con riferimento al medesimo anno d'imposta. Le compensazioni autorizzate dal Comune non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione al ricorrere dei presupposti di legge (4).

(1) Importo ridotto con deliberazione del Commissario straordinario 14 febbraio 2008, n. 6.

(2) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 52.

(3) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 52.



(4) *Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 19 dicembre 2019, n. 89.*

ART. 3 BIS (1)

Rateizzazioni delle somme derivanti da avvisi di accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge 160/2019, il Comune concede provvedimento di rateizzazione delle somme derivanti da avvisi di accertamento dei tributi disciplinati dal presente regolamento a richiesta del contribuente che versi in obiettiva situazione di temporanea difficoltà economica e di solvibilità finanziaria.
2. Le rateizzazioni vengono disposte secondo il seguente schema:
 - Per importi insoluti fino a 100 euro, nessuna rateizzazione;
 - Per importi insoluti da 100,01 euro a 3.000,00 euro, fino a dodici rate mensili;
 - Per importi insoluti da 3000,01 euro a 5000,00 euro, da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - Per importi insoluti da 5000,01 euro, da venticinque a trentasei rate mensili.
3. Per poter beneficiare del pagamento a rate, il contribuente deve presentare apposita istanza al Servizio Tributi entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi, indicando generalità anagrafiche, indirizzo di residenza/domicilio, numero di telefono, indirizzo mail e pec (se disponibile), i riferimenti dello/degli avviso/i di accertamento che intende rateizzare, l'importo di ciascuno di essi e il numero di rate mensili che ritiene siano sostenibili per onorare il proprio debito tributario. Va allegata copia del documento di identità nel caso l'istanza non venga presentata direttamente presso il Servizio Protocollo in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'istanza va allegata la seguente documentazione:
 - Per contribuenti persone fisiche:
 - Modello Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) aggiornato a norma di legge;
 - Certificazione riportante l'ammontare della giacenza media su conti correnti postali bancari/postali relativa all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - Certificazione riportante l'ammontare del saldo su conti correnti postali/bancari alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - Certificazione riportante l'ultimo saldo disponibile, alla data di presentazione della domanda, su conti correnti postali/bancari;
 - Ogni altra documentazione che il contribuente ritenga opportuno presentare per avvalorare la propria condizione di disagio economico (a titolo esemplificativo, denuncia dei redditi, libretto di pensione, certificazione unica, buste paga, assegni di mantenimento per coniuge e figli, certificazioni inerenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare).
 - Per contribuenti persone giuridiche ed enti privi di personalità giuridica:
 - Copia dei bilanci completi di esercizio degli ultimi tre esercizi finanziari precedenti a quello in cui viene presentata la domanda, redatti secondo la tassonomia civilistica (per le società), copia di documenti contabili equivalenti per enti diversi dalle società;
 - Certificazioni attestanti la situazione economico/finanziaria e patrimoniale redatti sulla base di indici di liquidità e di produzione, degli ultimi tre anni e dell'esercizio in corso a quello in cui viene presentata la domanda, ove disponibili;
 - Ogni altra documentazione che il contribuente ritenga opportuno presentare per avvalorare la propria condizione di disagio economico (a titolo esemplificativo, estratti conto delle disponibilità di cassa, dichiarazioni fiscali inerenti i tributi erariali e regionali, certificazioni inerenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare).
5. Per debiti tributari di importo superiore a 3.000,00 euro, il contribuente è tenuto a munirsi di garanzia fideiussoria a norma degli artt. 1936 e ss. codice civile, allegando all'istanza di rimborso la copia del contratto di fideiussione. A scelta del contribuente, la garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del d. lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta



all'albo previsto dall'art. 161 del d. lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria/assicurativa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 codice civile, comma 2), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2 e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Servizio Tributi. Essa deve avere una durata pari a quella del piano di rientro del debito tributario che si intende rateizzare.

6. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90, è fissato in 30 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza di rateizzazione debitamente compilata e corredata dagli allegati. Ad esito dell'istruttoria, e nel termine prima citato, il Servizio Tributi comunicherà formalmente al contribuente interessato, tramite raccomandata a/r o a mezzo pec, l'accoglimento o il diniego della richiesta di rateizzazione. In assenza di risposta da parte del Comune, l'istanza di intende accolta per come dal medesimo formulata (silenzio-assenso).
7. In caso di accoglimento, il Servizio Tributi invierà al contribuente copia del provvedimento indicante lo schema/prospetto sinottico di pagamento a rate, con esposizione delle date e degli importi delle rate da pagare, nel rispetto dell'art. 1, comma 801, legge 160/2019 (la rata relativa a un mese scade l'ultimo giorno del mese medesimo) come pure dell'informativa di cui all'art. 1, comma 800, legge 160/2019 in tema di decadenza dal beneficio. Ad esso verranno allegati i relativi modelli F24 precompilati per eseguire le oblazioni. Dette oblazioni sono comprensive degli interessi calcolati al tasso legale determinato con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali interessi sono calcolati su ogni rata.
8. In caso di diniego, il Servizio Tributi invierà al contribuente relativo provvedimento motivato.
9. Nel caso in cui l'istanza sia incompleta o manchi di dati essenziali e/o non siano stati allegati tutti o parte dei documenti di cui ai commi 4 e 5, il Servizio Tributi notizierà quanto prima il contribuente, assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione e la completezza della domanda e/o della documentazione. I termini di cui al comma 5 resteranno sospesi dalla data di notifica della richiesta di completamento redatta dal Comune sino a quando pervengano le integrazioni necessarie. Trascorso infruttuosamente il termine di 15 giorni, l'istanza di rateizzazione si intende rigettata.
10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

(1) *Articolo introdotto con deliberazione di Consiglio comunale 24 luglio 2020, n. 45.*

ART. 3 TER (1)

Incentivo da destinare al personale dipendente addetto alla attività di gestione delle entrate e al potenziamento delle dotazioni strumentali

1. In attuazione dell'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, la misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissato nel 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della Tari nell'esercizio fiscale precedente.
2. La definizione dei destinatari, la costituzione e quantificazione del fondo ripartito fra quota destinata al personale dipendente e quota destinata al potenziamento della dotazione strumentale degli uffici, le modalità di erogazione sono approvate con deliberazione di Giunta comunale.



(1) *Articolo introdotto con deliberazione di Consiglio comunale 22 dicembre 2020, n. 83.*

ART. 4

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti;
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento;
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.